

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO

Diritto dell'Unione europea

IL QUADRO ISTITUZIONALE DELL'UE E IL PARLAMENTO EUROPEO

Prof.ssa Rosita Forastiero

rforastiero@unite.it

a.a. 2022-2023



LE ISTITUZIONI DELL'UE

TITOLO III DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI Articolo 13 TUE

1. L'Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a promuoverne i valori, perseguirne gli obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri, garantire la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni.

Le istituzioni dell'Unione sono:

- il Parlamento europeo,**
- il Consiglio europeo,**
- il Consiglio,**
- la Commissione europea (in appresso «Commissione»),**
- la Corte di giustizia dell'Unione europea,**
- la Banca centrale europea,**
- la Corte dei conti.**

2. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione.

3. Le disposizioni relative alla Banca centrale europea e alla Corte dei conti figurano, insieme a disposizioni dettagliate sulle altre istituzioni, nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle regioni, che esercitano funzioni consultive.

ISTITUZIONI POLITICHE, FINANZIARIE E GIUDIZIARIE

Consiglio europeo

Banca centrale europea

Corte di giustizia

Parlamento europeo

Corte dei conti

Consiglio dell'UE

Commissione europea

FINANZIARIE

GIUDIZIARIE

Comitato delle regioni

Comitato economico e sociale

POLITICHE

LE RELAZIONI FRA LE ISTITUZIONI POLITICHE

Tra le istituzioni politiche intercorrono numerose relazioni, collegate all'espletamento dei procedimenti, normativi e di altro genere. I rapporti tra le istituzioni dell'UE sono basati su due principi:

- **IL PRINCIPIO DELL'EQUILIBRIO ISTITUZIONALE**
- **IL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE**

Come ha rilevato la Corte di giustizia in relazione ai Trattati istitutivi delle Comunità, i Trattati hanno posto in essere

“un sistema di ripartizione delle competenze tra le varie istituzioni della Comunità, secondo il quale ciascuna svolge una propria specifica funzione nella struttura istituzionale della Comunità e nella realizzazione dei compiti affidatili.

Il rispetto dell'equilibrio istituzionale comporta che ogni istituzione eserciti le proprie competenze nel rispetto di quelle delle altre istituzioni. Esso impone altresì che possa essere sanzionata qualsiasi eventuale violazione di detta regola» (Sentenza 22 maggio 1990, Parlamento c. Consiglio, causa 70/88, in «Raccolta», 1990, p. 1-2041).

Nell'esercizio delle competenze attribuite dai Trattati, le istituzioni, come la Corte di giustizia ha affermato, devono comportarsi nei loro rapporti reciproci secondo un principio di «leale cooperazione» (sent. 27 settembre 1988, Grecia c. Consiglio, causa 204/86, in «Raccolta», 1988, p. 5323; sent. 30 marzo 1995, Parlamento c. Consiglio, causa C-65/93, in «Raccolta», 1995, p. 1-660).



L'EVOLUZIONE DEL QUADRO ISTITUZIONALE

➤ **LA PRIMA TAPPA:** Convenzione su alcune istituzioni comuni delle Comunità europee.

Per effetto della Convenzione, le tre Comunità avrebbero avuto in comune due istituzioni: l'Assemblea parlamentare e la Corte di giustizia.

➤ **LA SECONDA TAPPA:** Trattato che istituisce un Consiglio e una Commissione unici delle Comunità europee, firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965 (Trattato sulla fusione degli esecutivi).

➤ **LA TERZA TAPPA:** scadenza del Trattato CECA il 23 luglio 2002.

➤ **LA QUARTA TAPPA:** Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 dicembre 2009.

La Comunità europea ha cessato di esistere come ente autonomo ed è stata incorporata nell'Unione europea.

E' invece sopravvissuta la CEEA: gli adattamenti del Trattato CEEA necessari per adeguarlo alle modifiche istituzionali introdotte dal Trattato di Lisbona sono contenuti in un apposito protocollo allegato allo stesso Trattato di Lisbona.



L'AMPLIAMENTO DEI POTERI DEL PE

- **in origine:** funzioni esclusivamente consultive.
- **La prima tappa:** Trattati di bilancio (Trattato di Lussemburgo del 22 aprile 1970 e Trattato di Bruxelles del 22 luglio 1975).
- **La seconda tappa:** elezioni a suffragio universale diretto del PE nel 1979.
- **La terza tappa:** Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 dicembre 2009.



DEFICIT DEMOCRATICO E TRATTATO DI LISBONA

Articolo 10 (TUE)

- 1. Il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa.*
- 2. I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo.*

Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi capi di Stato o di governo e nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini.
- 3. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. Le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini.*
- 4. I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione.*

IL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 14

1. Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dai trattati. Elegge il presidente della Commissione.


2. Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. Il loro numero non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente. La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi.

Il Consiglio europeo adotta all'unanimità, su iniziativa del Parlamento europeo e con l'approvazione di quest'ultimo, una decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, nel rispetto dei principi di cui al primo comma.

3. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto, per un mandato di cinque anni.

4. Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza.

L'assegnazione dei seggi è basata sul **PRINCIPIO DELLA DEGRESSIONE PROPORZIONALE**



Tale principio comporta che il numero dei parlamentari degli Stati membri non è in rapporto diretto con il numero dei cittadini degli Stati



PROCEDURA ELETTORALE UNIFORME E PRINCIPI COMUNI

Articolo 223 TFUE

1. Il Parlamento europeo elabora un progetto volto a stabilire le disposizioni necessarie per permettere l'elezione dei suoi membri a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri.


Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono, stabilisce le disposizioni necessarie. Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

2. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, il Parlamento europeo, di sua iniziativa, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri. Per le norme o le condizioni relative al regime fiscale dei membri o ex membri è richiesta l'unanimità in sede di Consiglio.


Distribution of seats in the European Parliament

The number of MEPs per country has been modified following the UK's departure from the EU at the end of January 2020.

Number of seats until end of January 2020



Number of seats from February 2020



751

Total

705



GLI ORGANI PRINCIPALI DEL PE

➤ **PRESIDENTE**

➤ **14 VICEPRESIDENTI**

➤ **5 QUESTORI**

➤ **GRUPPI POLITICI**

➤ **COMMISSIONI (20) E SOTTOCOMMISSIONI**

UFFICIO DI PRESIDENZA

LA PRESIDENTE DEL PE



- 1958-1960 Robert Schuman
- 1962-1964 Gaetano Martino
- 1969-1971 Mario Scelba
- **2022-... Roberta Metsola**



Il presidente rappresenta il Parlamento europeo nei confronti del mondo esterno e nelle relazioni con le altre istituzioni dell'Unione europea. Egli presiede le sedute plenarie del Parlamento e il mandato ha una durata di due anni e mezzo.

I GRUPPI POLITICI

Il PE è organizzato al proprio interno in gruppi politici.

La costituzione di gruppi parlamentari avviene sulla base delle «affinità politiche» e non in base alla nazionalità.

I gruppi politici attualmente presenti al PE sono 7:

- Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani)
- Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo
- Renew Europe Group
- Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea
- Gruppo Identità e Democrazia
- Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei
- Il gruppo della Sinistra al Parlamento europeo - GUE/NGL

- ❖ **L'articolo 33, par. 2, del Regolamento del PE stabilisce che per costituire un gruppo politico, occorre un numero minimo di 23 parlamentari eletti in almeno un quarto degli Stati membri;**
- ❖ **I parlamentari che non afferiscono ad alcun gruppo politico risultano non iscritti**
- ❖ **Tribunale di I grado, sentenza del 2 ottobre 2001 (cause riunite T-222/99, T-327/99 e T-329/99)**

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61999TJ0222&from=DA>



LE FUNZIONI DEL PE

Art. 14, par. 1, TUE

Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dai trattati. Elege il presidente della Commissione.



- **FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO**
- **FUNZIONI NORMATIVE**
- **FUNZIONI CONSULTIVE**
- **PARTECIPAZIONE ALL'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE**



LA MOZIONE DI CENSURA

Articolo 234 TFUE

(ex articolo 201 del TCE)

Il Parlamento europeo, cui sia presentata una mozione di censura sull'operato della Commissione, non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico.

Se la mozione di censura è approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo, i membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione. Essi rimangono in carica e continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente all'articolo 17 del trattato sull'Unione europea. In questo caso, il mandato dei membri della Commissione nominati per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri della Commissione costretti a dimettersi collettivamente dalle loro funzioni.



PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

[WWW.EUROPARL.EUROPA.EU](http://www.europarl.europa.eu)